



Art X – (Impegni delle Parti per le finalità SAI)

1. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a dare attuazione al presente Accordo e agli impegni assunti per la realizzazione delle attività SAI così come disciplinate dalle linee guida allegate al DM 18 novembre 2019, recante la disciplina delle modalità di accesso e di funzionamento del Sistema di Accoglienza e Integrazione.
2. Le parti si danno atto che ogni eventuale modifica alle attività SAI dovrà essere preventivamente concordata in forma scritta e si impegnano altresì a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle variazioni o interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
3. Le parti collaborano affinché le attività SAI programmate si svolgano con continuità e nel rispetto delle linee guida di funzionamento del citato Sistema per il periodo dovuto; si impegnano altresì a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle variazioni o interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
4. [...]